



Credito d'imposta beni 4.0 per il 2024

La Legge di Bilancio ha riconfermato, senza modifiche il Piano transizione 4.0. Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" effettuati nel 2024 è riconosciuto nella medesima misura prevista per il 2023 (20%) per i beni materiali, mentre è ridotto al 15% (dal 20% previsto per il 2023) per i beni immateriali.

Anche per il 2024 è utilizzabile dalle imprese il credito d'imposta previsto dalla Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) con riferimento agli investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 4.0", individuati dalle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016.

Con riferimento ai **BENI MATERIALI** nuovi "Industria 4.0", il credito d'imposta è riconosciuto per il 2024 nella seguente misura:

Importo investimento	Beni materiali nuovi "Industria 4.0" Tabella A
	Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025)
Fino a € 2.500.000	20%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	10%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	5%
	limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili € 20.000.000

Relativamente ai **BENI IMMATERIALI** nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella B, il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 (o 30.6.2025) spetta nella misura del 15% del costo (la misura del 20%, prevista per gli investimenti effettuati nel 2023, resta applicabile agli investimenti "pre-notati" entro il 31.12.2023 ed effettuati entro il 30.6.2024).

L'agevolazione spetta anche per le spese per servizi sostenute relativamente all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24 in **3 rate di pari importo a decorrere dall'anno di interconnessione.**

La prima rata (1/3) del credito può essere fruita dalla medesima annualità dell'investimento se l'interconnessione interviene nell'anno di effettuazione dello stesso, ovvero nell'anno dell'interconnessione se quest'ultima interviene in un'annualità successiva rispetto a quella di effettuazione dell'investimento.

La rata annuale / parte di essa non utilizzata ovvero il residuo della stessa può essere riportato nelle successive dichiarazioni dei redditi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, incrementando la rata fruibile a partire dal medesimo anno.

Così, ad esempio, in caso di acquisto e interconnessione di un bene nel 2024 e mancato utilizzo nel 2024 della prima rata (1/3 del credito d'imposta spettante), nel 2025 sarà possibile utilizzare sia la rata 2024 che quella del 2025.

Si rammenta che la fruizione dell'agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Quest'ultimo è comprovato dalla disponibilità del DURC che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.7.2021, n. 9/E, deve risultare in corso di validità all'atto di ciascun utilizzo in compensazione.

CUMULABILITÀ

Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza dello stesso alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.





COMPENSAZIONE IN F24

Ai fini dell'utilizzo in compensazione, nel mod. F24 va riportato il seguente codice tributo:

Beni materiali 4.0: 6936

Beni immateriali 4.0: 6937

Nel campo "anno di riferimento" va riportato (anche per le rate successive alla prima) l'anno di interconnessione dei beni.

RIFERIMENTO NORMATIVO SULLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'INVESTIMENTO

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che usufruiscono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine le fatture / documenti relativi agli investimenti in esame devono riportare l'espresso richiamo alla disposizione di riferimento utilizzando, a titolo esemplificativo, la seguente dicitura:

"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020"

Sul punto l'Agenzia delle Entrate nella Risposta 18.5.2022, n. 270 ha precisato che tale dicitura:

- non è richiesta sul verbale di collaudo / interconnessione del bene nel presupposto che lo stesso riguarda "univocamente i beni oggetto dell'investimento";
- va riportata anche sui documenti di trasporto. A tal proposito va considerato che recentemente il MEF, in risposta all'Interrogazione parlamentare 10.1.2024, n. 5-01787, ha chiarito che non è necessario riportare sui ddt la disposizione di riferimento, sempreché la stessa risulti contenuta nella fattura.

Nel caso in cui sia necessario rettificare i riferimenti normativi sulle fatture / documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare / regolarizzare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, prima dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

ALTRI ADEMPIMENTI

Con riferimento agli investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" è necessario:

- disporre di una perizia asseverata, rilasciata da un ingegnere / perito industriale iscritto nel relativo Albo (per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale / agrotecnico laureato / perito agrario laureato) ovvero un attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.
Per i beni di costo unitario non superiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex DPR n. 445/2000;
- inviare una comunicazione al MiMiT, utilizzando lo specifico modello, entro il termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
La mancata comunicazione al MiMiT non pregiudica comunque la spettanza dell'agevolazione. Per gli investimenti effettuati nel 2024 la comunicazione dovrà essere effettuata, in generale, entro il 30.9.2025.